

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C N. 27/C (2003-2004)

Riunioni del

12 gennaio 2004

15 gennaio 2004

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 26/C - RIUNIONE DEL 12 GENNAIO 2004

1 - APPELLO DELL'A.C. CETRARO AVVERSO LA SANZIONE DI € 300,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 52 del 24.11.2003)

Preannunciava ricorso alla C.A.F., in data 28.11.2003, con richiesta di copia degli atti, la A.C. Cetraro, avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, Com. Uff. n. 52 del 24 novembre 2003, che infliggeva la sanzione della ammenda di € 300,00 con diffida, riducendo la prima sanzione comminata dal Giudice Sportivo di € 400,00 con diffida.

La sanzione era stata comminata dal primo giudice in quanto nel corso della gara S.S. Comp. Montalto Uffugo/A.C. Cetraro dell'1.11.2003, sostenitori della attuale reclamante lanciavano pietre all'indirizzo di un assistente dell'arbitro colpendolo alle spalle.

Ricevuta copia degli atti del procedimento, la A.C. Cetraro inviava alla C.A.F. i motivi di reclamo lamentando che la Commissione Disciplinare non aveva disposto l'audizione dell'assistente dell'arbitro, che data la promiscuità della tifoseria presente in tribuna non sarebbe stato possibile individuare esattamente gli autori del lancio di pietre, dichiarandosi non responsabile dell'ordine pubblico, essendo questo onere a carico della società ospitante. Conclude la reclamante chiedendo l'annullamento della sanzione inflittale.

Il reclamo è inammissibile.

La A.C. Cetraro, nell'appello prodotto alla C.A.F., ripropone motivi di merito inerenti la dinamica dei fatti, pertanto il gravame in oggetto non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, atteso che viene richiesta alla Commissione d'Appello una nuova deliberazione nel merito della vicenda, ciò le è precluso ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.C. Cetraro di Cetraro Marina (Cosenza) ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

2/3 - RECLAMO CALCIO COMO E RICHIESTA DI AMNISTIA IN ORDINE ALLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 3 E 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 3.7.2003, PER DICHIARAZIONI LESIVE RILASCIATE DAL PRESIDENTE ENRICO PREZIOSI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)

Il Calcio Como SpA, ha presentato istanza per l'applicazione dell'amnistia alle sanzioni comminate, ai sensi degli artt. 2 comma 3 e 4 C.G.S., per le dichiarazioni rilasciate dal suo Presidente dell'epoca Enrico Preziosi, e di cui al Comunicato Ufficiale della Commissione Disciplinare n. 40 del 3 settembre 2003.

Va rilevato che la suddetta istanza riguarda l'ammenda di 30.000 euro comminata al Calcio Como dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti che è stata oggetto di reclamo alla C.A.F., discusso nella seduta dell'11 settembre 2003 e sospeso in attesa di definizione del connesso procedimento di applicazioni di amnistia al Presidente Preziosi allora ancora pendente presso la Commissione Disciplinare.

Con il suddetto reclamo la Società istante ha impugnato il provvedimento sanzionatorio nel merito ed ha in subordine chiesto l'applicazione della amnistia. Per quel che ri-

guarda la prima istanza relativa alla insussistenza della violazione contestata, essa va respinta in quanto le dichiarazioni rilasciate dal Presidente Preziosi costituiscono senza alcun dubbio giudizi lesivi della onorabilità di tesserati della F.I.G.C. e la responsabilità del Como Calcio deriva oggettivamente ai sensi dei citati artt. 2 comma 3 e 4 C.G.S..

In ordine alla richiesta di applicazione di amnistia, l'istanza stessa deve essere dichiarata inammissibile in quanto non sussistono i presupposti per la concessione alla Società del richiesto beneficio che, come già in precedenza deciso da questa Commissione d'Appello non rientra fra le ipotesi previste dal provvedimento federale.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo del Calcio Como di Como e dichiara inammissibile la richiesta di amnistia. Si ordina incamerare la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.S. MONTEFANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLE SQUALIFICHE FINO AL 15.4.2004 INFLITTE AI CALCIATORI BANDONI LORENZO, NATALI FABIO E TOSO ROBERTO A SEGUITO GARA MONTECOSARO/MONTEFANO DEL 6.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 38 del 27.11.2003)

Premesso che con reclamo tempestivo l'A.S. Montefano Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche L.N.D. del 12.9.2003 con cui era stata disposta la squalifica fino al 30.6.2005 di Lorenzo Bandoni, Fabio Natali e Roberto Toso, calciatori tesserati per la Società stessa per fatti verificatisi al termine della gara tra la Società predetta ed il Montecosaro Calcio, nell'ambito della Coppa Marche, e che le dette squalifiche, a seguito di ricorso, erano state ridotte dalla Commissione Disciplinare, al 15.4.2004; che a seguito di tanto, la Montefano Calcio ha inoltrato rituale ricorso a questa Commissione; che i motivi addotti sono una sostanziale reiterazione delle doglianze svolte in sede di Commissione Disciplinare, debitamente valutate da quell'organo, che ha, con apprezzato scrupolo, richiesto al direttore di gara un supplemento di referto.

Va in particolare evidenziato che il ricorso si basa su argomentazioni che tendono sostanzialmente a porre in dubbio per un verso l'attendibilità delle asserzioni del direttore di gara, cosa questa che integra una valutazione di mero fatto, specie se contrapposta alla reiterazione delle specificazioni contenute nel supplemento di referto, inammissibile laddove tende sostanzialmente a censurare la direzione tecnica della gara da parte dello stesso e che, per altro verso, le asserzioni, peraltro suffragate in parte da documentazione medica, concernenti reali o presunte provocazioni dei calciatori o dei dirigenti della squadra avversaria sono state debitamente e congruamente valutate dalla Commissione, che ha ridotto sensibilmente l'entità della squalifica inflitta ai tre calciatori.

Sulla base delle considerazioni che precedono, risulta evidente che il ricorso in esame ripropone, al di là delle espressioni formali adoperate, la stessa tematica già proposta alla Commissione, senza aggiungere alcun elemento atto a scalfirne il discrezionale convincimento, ampiamente e congruamente motivato, né addurre violazione alcuna di norme, riducendosi così ad una mera contrapposizione di tesi, che non può ovviamente scalfire il motivato convincimento espresso nella decisione impugnata, attesa la accurata ricostruzione dei fatti e la adeguata motivazione che lo sorregge.

È appena il caso di aggiungere che il comportamento, in larga misura analizzato e censurato attribuito ai calciatori della squadra avversaria, poteva, ove rientrato nella percezione del direttore di gara, essere sanzionato adeguatamente, ma non può che attenuare, come del resto la Commissione ha esattamente valutato, l'obiettivo ed allarmante gravità dei fatti ascritti ai calciatori colpiti da squalifica che si qualifica certamente come gravemente lesiva del dovere di lealtà e di correttezza che grava su tutti i tesserati.

L'accenno (l'unico attinente a problematica di diritto) alla natura del calcio come sport a violenza eventuale può essere condiviso, ma è palesemente fuori luogo per fatti avve-

nuti al di fuori e al di là del contesto agonistico in senso proprio, e pertanto non vale ad elidere la valenza di episodi (la reiterata violenza di tre calciatori nei confronti di un avversario caduto a terra, con conseguenti lesioni) che con la qualificazione dello sport del calcio nulla hanno a che vedere.

In definitiva, a norma dell'art. 33, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della piena adeguatezza della motivazione adottata esente di vizi di insufficienza e contraddittorietà.

Consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. Montefano di Montefano (Macerata) ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.S. TC GARDEN CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 LUGLIO 2005 INFLITTA AL CALCIATORE PROIETTI CRISTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 140 del 28.11.2003)

Nel corso della gara di Calcio a Cinque Garden C/5 Roma/Sinuessa 95 (Campionato Nazionale di Serie B) disputata il 25.10.2003, l'arbitro espelle il calciatore della Garden Cristiano Proietti per aver protestato avverso una sua decisione e quindi averlo colpito con un calcio alla mano e, dopo l'espulsione, avere inveito pesantemente nei confronti dello stesso direttore di gara.

Il Giudice Sportivo aveva squalificato il predetto tesserato fino al 31.12.2005; su rituale ricorso della Società, la Commissione Disciplinare aveva ridotto la squalifica al 31.7.2005 e avverso tale provvedimento la A.S.T.C. Garden C/5 Roma ricorre a questa Commissione.

Si adduce: insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della questione, atteso che nella decisione impugnata si leggono espressioni quali: "è da credere" e "sembra" che sarebbero indicative di obiettiva perplessità valutativa. Si lamenta ancora la mancata richiesta all'arbitro di un supplemento di referto atto a fugare ogni dubbio sulla volontarietà della condotta del Proietti e la severità eccessiva della sanzione specie se rapportata a precedenti decisioni in casi similari.

Le doglianze sono tutte prive di pregio: i fatti sono stati descritti dal direttore di gara con chiarezza e precisione, tanto da non richiedere approfondimenti di sorta; del resto, il fatto che l'arbitro stesso abbia dovuto sospendere per qualche minuto la partita per il dolore provocatogli chiarisce l'episodio al di là di ogni perplessità.

L'uso delle ricordate espressioni, a parte l'aspetto formale, non va inteso in sé, ma nel contesto in cui sono state usate e, in tale ottica non manifestano perplessità valutativa alcuna; la ricostruzione dell'episodio è infatti accurata e priva di lacune fattuali e argomentative.

È appena il caso di aggiungere che il fattore altezza (del calciatore), a parte la logica ricostruzione della gestualità, effettuata dalla Commissione, appare francamente assai poco significativo per escludere sia il fatto, ampiamente provato aliunde, sia la volontarietà, spiegata esaurientemente dalla Commissione anche con riferimento al comportamento verbale precedente e successivo del Proietti.

La sanzione inflitta, considerato l'ambito in cui si svolgeva la partita, le connotazioni specifiche del calcio a cinque e la inconsueta violenza, inusuale anche nelle forme, risulta ampiamente giustificata, sicché il presente ricorso si risolve in una mera reiterazione delle ragioni già svolte di fronte alla Commissione, carente di ogni profilo afferente alla violazione di norme.

Ai sensi dell'art. 33, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile in ragione dell'inesistente contraddittorietà di motivazione, che appare al contrario, esaustiva e corretta; consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. TC Garden Calcio a Cinque di Roma ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'U.S. REAL TERLIZZI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA EUROPA CALCIO PALESE/REAL TERLIZZI DEL 2.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 21 del 27.11.2003)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 12 del 6 novembre 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Bari, decidendo sul reclamo 3.11.2003 proposto dalla A.S.C. Europa Calcio Palese in merito alla condotta tenuta da tesserati della A.C. Real Terlizzi B.C. in occasione della gara Europa Calcio Palese/Real Terlizzi del 2.11.2003, infliggeva alla A.C. Real Terlizzi B.C. le sanzioni della perdita della gara e dell'ammenda di € 150,00 ed ai suoi calciatori De Vanna Pasquale e De Marco Paolo la squalifica fino a tutto il 31.12.2004.

Rilevava il Giudice, sulla base del referto arbitrale, che a seguito di un contrasto di gioco i calciatori della A.C. Real Terlizzi B.C. (fra i quali gli appena ricordati De Vanna e De Marco) avevano accerchiato con fare minaccioso l'arbitro e che, spingendolo ripetutamente con le mani al petto, si da farlo indietreggiare, e rivolgendogli frasi gravemente intimidatorie, avevano fatto venir meno le condizioni perché la partita fosse portata a termine. Ritenuto che la sospensione della gara era intervenuta per fatto e colpa esclusivi dei calciatori e dei dirigenti della società (i quali ultimi si erano ben guardati dall'intervenire) infliggeva alla stessa società ed ai calciatori prima indicati le sanzioni già dette.

Avverso tale decisione proponeva reclamo la A.C. Real Terlizzi B.C. che nel ricostruire l'andamento della gara sin dal suo inizio evidenziava il comportamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro tenuto in realtà dai calciatori della A.S.C. Europa Calcio Palese. Faceva presente, in particolare, che il De Vanna ed il De Marco si erano limitati a chiedere spiegazioni all'arbitro in merito ad una sua certa decisione e che lo stesso arbitro aveva decretato la fine della gara non per il venir meno delle condizioni di sicurezza, ma perché vistosamente impaurito dall'infortunio subito dal proprio calciatore n. 10 ad opera del giocatore n. 11 della A.S.C. Europa Calcio Palese. Chiedeva, pertanto, la riforma della decisione impugnata ed il conseguente annullamento delle sanzioni.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia respingeva, tuttavia, il reclamo (Com. Uff. n. 21 del 27 novembre 2003), rilevando che la versione dei fatti proposta dalla A.S.C. Europa Calcio Palese trovava conferma nel supplemento del rapporto arbitrale e che quanto dedotto dalla società non era confermato da alcun atto ufficiale.

Con atto del 3.12.2003 la A.C. Real Terlizzi B.C. impugnava la decisione appena detta. Ribadiva che pressioni ed intimidazioni nei confronti dell'arbitro erano state esercitate non dai propri, ma dai calciatori della squadra avversaria e comunque che l'arbitro in occasione della sospensione della gara non aveva posto in essere tutte le misure disciplinari in suo possesso. Avrebbe potuto (e dovuto) espellere i calciatori che si erano resi responsabili dei fatti più gravi e decretare l'interruzione della gara soltanto se nonostante ciò il comportamento *ostruzionistico* o di *disobbedienza* dei rimanenti calciatori non avesse avuto termine. Insisteva, pertanto, perché questa Commissione annullasse le sanzioni della perdita della gara, dell'ammenda e della squalifica.

L'appello della A.C. Real Terlizzi B.C., proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

Come già rilevato dalla Commissione Disciplinare, la versione dei fatti rappresentata dalla società appellante è nettamente smentita dalle precise ed inequivoche affermazioni dell'arbitro, da questi fatte in sede di supplemento di rapporto. Poiché queste *fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare* (v. art.

31 C.G.S.), non è possibile ritenere non solo che i calciatori della A.S.C. Europa Calcio Pa-
lese abbiano tenuto il comportamento loro attribuito dall'appellante, ma che i calciatori di
questa ultima non si siano resi responsabili del fare gravemente minaccioso descritto nel
supplemento. Senza dire, anche a prescindere dalla presunzione di cui all'art. 31 C.G.S.
citato, dell'impossibilità da parte di questa Commissione di valutare nel merito fatti già dop-
piamente esaminati dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare, posto che que-
sta stessa Commissione non ravvisa alcuno dei motivi di cui all'art. 33, comma 1, del
C.G.S. per effetto dei quali possa riconsiderare il giudizio espresso nei gradi precedenti.
Non, in particolare, le ragioni di cui alla lettera c) dell'art. 33, comma 1, C.G.S. citato, dal
momento che negli argomenti posti a sostegno della sua decisione la Commissione Disci-
plinare non sembra essere incorsa in omissione o contraddittorietà di motivazione.

La A.C. Real Terlizzi B.C. ha prospettato in sede di appello l'errore nel quale sarebbe
incorso l'arbitro nel decretare in anticipo la fine della gara e dunque l'erronea applicazio-
ne da parte dello stesso arbitro di norma N.O.I.F. (in particolare di quella di cui all'art. 64).
A parte la novità della questione, sollevata per la prima volta in questa sede, bisogna dire
che per le ragioni esposte in precedenza è certamente precluso a questa Commissione
valutare nel merito la situazione di fatto verificatasi al momento della sospensione dell'in-
contro, di talché dovendosi ritenere sussistenti i presupposti di fatto cui l'art. 64 N.O.I.F.
subordina la possibilità di decretare con anticipo la fine della gara non può dirsi che l'arbi-
tro sia incorso in errore nell'applicare una norma N.O.I.F.

L'appello proposto va respinto, di conseguenza, anche sotto quest'altro profilo.

Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere inca-
merata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Real Ter-
lizzi di Terlizzi (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**7 - APPELLO DEL G.S. SAN GIOVANNI GEMINI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AM-
MENDA DI € 500,00 E L'OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALLA
SOCIETÀ FINCANTIERI DI PALERMO AMMONTATI A € 3.400,00 A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Di-
sciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 28 del 27.11.2003)

A seguito dell'aggressione subita da parte di giocatori e beni ad opera di frange della
tifoseria locale, al termine della partita disputata in data 3 novembre 2002 in casa dell'at-
tuale reclamante, la società Fincantieri avanzava nei confronti del locale Comitato Regio-
nale atto di esposto e richiesta di risarcimento danni.

La richiesta veniva smistata alla Procura Federale la quale, in esito all'operato del-
l'Organo inquirente federale, deferiva in data 14 ottobre 2003, dinanzi alla competente
Commissione Disciplinare, la società S. Giovanni Gemini, "per responsabilità oggettiva, ai
sensi degli artt. 9, commi 1 e 2, ed 11, commi 1 e 2, C.G.S., per rispondere dei fatti ascri-
vibili ai propri sostenitori e dei danni dagli stessi cagionati".

Con la decisione impugnata, la Commissione Disciplinare, ritenuto che la responsa-
bilità statuita a carico della società deferita, per i fatti accertati ed ascrivibili ai propri so-
stenitori, trovasse puntuale riscontro nelle risultanze istruttorie dell'attività degli organi in-
quirenti, nonché ritenuta legittima la richiesta di risarcimento dei danni subiti, nella misura
accertata dalla società Fincantieri, deliberava la società S. Giovanni Gemini responsabile
del capo di imputazione di cui all'atto di deferimento, infliggendole, a titolo di responsabi-
lità oggettiva, l'ammenda di € 500 (cinquecento), unitamente alla declaratoria dell'obbligo
di risarcire i danni subiti dalla società Fincantieri di Palermo, ammontanti complessiva-
mente a € 3.400 (di cui 400 per la perdita dei borsoni e 3.000 per le riparazioni dei danni
subiti dal pullman nel piazzale antistante lo stadio).

Con il reclamo in trattazione, la S. Giovanni Gemini, gravandosi avverso la menzionata decisione, ha affermato la carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'attribuzione della responsabilità, nonché l'inapplicabilità o comunque la violazione dei richiamati artt. 9 e 11 C.G.S., oltre che l'omessa motivazione con riferimento alla richiesta risarcitoria, peraltro generica e infondata.

Il reclamo non può essere accolto relativamente alla censurata applicazione, a carico della reclamante, in misura peraltro non particolarmente gravosa (ed al di sotto dei minimi del Codice, di cui all'art. 11, comma 3), della responsabilità oggettiva per l'aggressione recata dai propri sostenitori, trattandosi per di più di fatti violenti che, oltre ad essere inequivocabili, dannosi per l'integrità degli aggrediti e comunque pericolosi per la pubblica incolumità, evidentemente non sono stati commessi per motivi estranei alla gara e si sono verificati nell'ambito dell'area dello stadio e quindi in stretta prossimità di esso (a poche decine di metri dalla struttura e pertanto, in senso tecnico, non "all'esterno dell'impianto sportivo").

Merita, invece, di essere stralciata la questione risarcitoria, atteso che a norma dell'art. 45, comma 3, lett. a), C.G.S., anche sulle controversie economiche relative al risarcimento dei danni per i fatti (violenti) di cui all'art. 11 C.G.S., è competente a giudicare, in prima istanza, la Commissione Vertenze Economiche, alla quale andava dunque smistata la richiesta della Fincantieri, e non la Commissione Disciplinare su deferimento del Procuratore Federale.

Questa Commissione d'Appello può entrare in causa solo come giudice dell'eventuale appello, da esperirsi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 33 C.G.S. in quanto applicabili, avverso le decisioni della C.V.E., ai sensi dell'art. 46, comma 9, C.G.S..

Per i sopraindicati motivi la C.A.F.:

- respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. San Giovanni Gemini di San Giovanni Gemini (Agrigento), in ordine alla responsabilità oggettiva della reclamante, confermando la sanzione dell'ammenda inflitta;
- dichiara, altresì il difetto di competenza della Commissione Disciplinare in ordine alla richiesta di risarcimento in favore della Fincantieri Calcio annullando la decisione impugnata;
- rimette gli atti alla Commissione Vertenze Economiche per il seguito di competenza;
- riserva al definitivo giudizio la decisione sulla tassa versata.

8 - APPELLO DELL'A.S.S.C. GABETTO MECTRANS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI ALBESE/GABETTO MECTRANS DEL 19.10.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 17 del 27.11.2003)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica del Comitato Regionale Piemonte, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 27 novembre 2003, confermava la decisione del Giudice Sportivo di primo grado di omologazione del risultato conseguito sul campo della gara Albese/Gabetto Mectrans (2-1) avendo ritenuto che il direttore di gara, pur avendo commesso l'errore di avere, in un primo tempo, decretato un calcio di rigore a favore dell'Albese ed espulso, conseguentemente, il calciatore Arturo Danilo della Gabetto Mectrans e successivamente, a seguito delle vivaci proteste dei calciatori di quest'ultima società e dopo un momento di confusione, avendo preso, invece di fare battere il, concesso, rigore, la decisione di riprendere la gara con una punizione a favore della Gabetto, non aveva influito sul risultato della partita, anche perché "l'espulsione di un calciatore della squadra soccombente non ha influito sul risultato di questa e in ogni caso, dell'errore del direttore di gara non può certamente dolersi la società alla quale appartiene il calciatore espulso, che per errore dell'arbitro, è stata avvantaggiata, non subendo il calcio di rigore".

Avverso questa decisione proponeva appello a questa Commissione il Presidente dell'A.S.S.C. Gabetto Mactrans, chiedendo la ripetizione della gara, per il predetto errore tecnico commesso dal direttore di gara, che ha influito "sulla regolarità della partita".

L'appello è infondato e non può essere accolto. Il Giudice Sportivo di primo grado, infatti, con decisione del 30.10.2003 ha dichiarato inammissibile il reclamo della S.C. Gabetto Mectrans, in quanto riguardante decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate dall'arbitro, durante lo svolgimento della gara e sottratte al suo giudizio, ex art. 24 comma 3 C.G.S..

Nel successivo ricorso della S.C. Gabetto Mectrans, al Giudice Sportivo di 2° Grado, nulla veniva osservato circa la predetta inammissibilità, rilevata dal primo giudice e la stessa situazione si verificava anche nella decisione del secondo giudice, che respingeva il ricorso della S.C. Gabetto Mectrans.

Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F., la S.C. Gabetto Mectrans, riproponendo lo svolgimento dei fatti salienti della gara, viziati, a suo dire, da un evidente errore tecnico del direttore di gara "influyente sul suo regolare svolgimento" e chiedendo la ripetizione della stessa.

A conferma di ciò si evidenziava che l'arbitro "sentito dal Giudice Sportivo di 2° Grado (circostanza effettivamente verificatasi il 12.11.2003), ha confermato la versione" dell'appellante, "attribuendo ad uno stato confusionale le decisioni assunte".

L'appello è infondato e non può essere accolto.

Il reclamo è stato, come detto, in origine, giudicato inammissibile dal Giudice Sportivo di primo grado e la decisione pregiudiziale non è stata, successivamente, più, investita da motivi di gravame.

In questa situazione processuale, non ha rilievo che il direttore di gara abbia riconosciuto il suo errore tecnico (peraltro, risoltosi a favore dell'appellante) durante il giudizio di secondo grado, quando il procedimento era, come detto, già stato dichiarato inammissibile e non gravato da impugnazione, sul punto.

Consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S.S.C. Gabetto Mectrans di Poirino (Torino). Ordina incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELLA POL. CALCIO ROCCAGORGA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCCAGORGA/LAZIO CLUB SONNINO DELL'8.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Off. n. 35 del 4.12.2003)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 4 dicembre 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, a seguito di richiamo degli atti disposto ex art. 40, comma 9, C.G.S. dal Presidente del Comitato Regionale Lazio (nota prot. MZ/cg/128 del 3.12.2003), ha annullato i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo in relazione alla gara Roccagorga/Lazio Club Sonnino dell'8.11.2003, comminando ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3, alla società Roccagorga l'ammenda di euro 200,00 ed al calciatore Giuseppe De Santis del Roccagorga la squalifica per cinque giornate effettive di gara.

Avverso tale deliberazione, con ricorso del 4.12.2003, ha proposto reclamo avanti a questa Commissione la Pol. Calcio Roccagorga, chiedendone l'annullamento.

Rileva preliminarmente la C.A.F. che il reclamo, siccome proposto, non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, a norma dell'art. 29, commi 5 e 9, C.G.S., non avendo provveduto la reclamante al prescritto invio di copia del ricorso alla controparte, contestualmente alla trasmissione del ricorso medesimo a questa Commissione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Pol. Calcio Roccagorga di Roccagorga (Latina), ai sensi dell'art. 29 commi 5 e 9 C.G.S.,

per omesso invio della copia dei motivi alla società controparte. Ordina incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELLA POL. EURO STYLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GALCIANESE/EURO STYLE DEL 16.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 22 del 4.12.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana accoglieva il reclamo presentato dalla S.S. Galcianese, che rilevava come, alla gara Galcianese/Eurostyle del 16.11.2003, la Eurostyle avesse schierato il calciatore Fusilli Sebastiano nonostante dovesse scontare ancora una giornata di squalifica, residua della precedente stagione sportiva.

Infliggeva, pertanto, alla Pol. Eurostyle la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; al calciatore Fusilli Sebastiano una ulteriore giornata di squalifica; all'accompagnatore ufficiale (della Pol. Eurostyle) l'inibizione fino al 4.1.2004 ed alla Pol. Eurostyle l'ammenda di euro 50,00 (C.U. n. 22 del 4 dicembre 2003).

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la Pol. Eurostyle contestando l'operato del Giudice di primo grado e sottolineando come, in base ai regolamenti vigenti, avesse fatto scontare, al proprio calciatore Fusilli Sebastiano, la squalifica residua della precedente stagione sportiva, nella prima partita ufficiale della presente stagione, Eurostyle/A.C. Malisetti del 7.9.2003, gara valevole per il primo turno di Coppa Toscana di 2ª Categoria.

Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana.

L'appello è fondato e va accolto.

L'art. 17.6 C.G.S. testualmente recita: "Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 14, comma 10, nn. 1 e 3. La distinzione prevista dall'art. 14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte".

L'art. 41.1 C.G.S. statuisce poi che "il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della L.N.D. e della Squadra nella quale militava quanto è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.

Nella specie la prima partita ufficiale della attuale stagione Eurostyle/A.C. Malisetti è stata disputata dalla Pol. Eurostyle il 7.9.2003, valevole per il primo turno di Coppa Toscana di 2ª Categoria, gara organizzata dallo stesso Comitato che ebbe ad organizzare la gara di Coppa Provinciale 2002/2003 di 3ª Categoria Fase Interprovinciale in relazione alla quale il calciatore Fusilli Sebastiano ebbe ad essere sanzionato con la squalifica.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello, come sopra proposto dalla Pol. Eurostyle di Prato, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-0 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELL'A.S. PUNTO FOGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUNTO FOGGIA/FOGGIA CALCIO DEL 9.11.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 22 dell'11.12.2003)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica rigettava il reclamo proposto dalla società Punto Foggia

che aveva chiesto la punizione sportiva della perdita della gara a carico del Foggia Calcio s.r.l. in relazione alla gara A.S. Punto Foggia/Foggia Calcio del 9.11.2003, per avere questa ultima schierato in posizione irregolare i calciatori Galliero Giuseppe e Lioce Alessandro (Com. Uff. n. 22 dell'11 dicembre 2003).

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale il Punto Foggia 1989 sostenendo come in applicazione dell'art. 42 comma 3 C.G.S. il termine per proporre i reclami avverso la posizione irregolare di tesserati, che abbiano preso parte ad una gara siano quelli di giorni 15 dallo svolgimento della gara stessa, e comunque non oltre 7 giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui i reclami si riferiscono: avendo la società inviato il reclamo il 24.11.2003 lo stesso doveva essere ritenuto effettuato nei termini previsti.

Il reclamo è infondato e va quindi rigettato.

La nuova formulazione dell'art. 42 comma 3 C.G.S. (così come deliberato in data 31.7.2003 Com. Uff. n. 12/A) recita: "I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione disciplinare od al Giudice sportivo di 2° Grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, nel termine di 7 giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara".

Pertanto il reclamo proposto dalla A.S. Punto Foggia andava proposto nel termine di 7 giorni dallo svolgimento della gara in epigrafe.

Avendo la ricorrente inviato il reclamo in data 24.11.2003, e quindi oltre i termini perentori di giorni 7 dello svolgimento della gara effettuata il 9.11.2003, giustamente il Giudice Sportivo di 2° Grado aveva considerato inammissibile il reclamo precludendo l'esame di merito.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Punto Foggia di Foggia. Ordina incamerarsi la tassa versata.

12 - RECLAMO DELLA POL. REFRANCORESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REFRANCORESE/VINCHIO DEL 30.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 15 dell'11.12.2003)

Con reclamo dell'1.12.2003 la Polisportiva Refrancorese ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta contestando la regolarità dello svolgimento della gara Refrancorese/Vinchio del 30.11.2003, in quanto la società Vinchio ha sostituito, nel corso di tale gara, due calciatori con altri che, inizialmente inseriti in distinta quali riserve, prima di scendere in campo erano stati entrambi designati, l'uno successivamente all'altro, come assistenti di parte dell'arbitro.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 15 dell'11 dicembre 2003, l'adita Commissione, accertata la sussistenza dei fatti rilevati con il proposto reclamo, ha inflitto alla società Vinchio l'ammenda di euro 50,00 ed ai calciatori avvicendatisi nel ruolo di assistente dell'arbitro e successivamente scesi in campo la squalifica per una giornata effettiva di gara.

Avverso tale deliberazione ha proposto reclamo avanti a questa C.A.F. la Polisportiva Refrancorese, sostenendo che la Commissione Disciplinare, una volta accertata l'infrazione, avrebbe dovuto infliggere alla società Vinchio la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3 e chiedendo, quindi, che in tal senso si pronunciasse l'adita Commissione d'Appello.

Reputa questa Commissione che il proposto reclamo non possa trovare accoglimento.

La motivazione dell'impugnata deliberazione della Commissione Disciplinare, infatti, si presenta corretta ed immune da qualsiasi vizio logico. Infatti, come correttamente la stessa ha affermato, l'art. 12, comma 6, lett. b), C.G.S. prevede espressamente che non

comporti la punizione sportiva della perdita della gara, ma solo le sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori, l'infrazione alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell'arbitro.

Non può pertanto essere inflitta alla società che è incorsa nella rilevata infrazione una sanzione più grave di quella legalmente prevista.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Refrancorese di Refrancore (Asti). Ordina incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 27/C - RIUNIONE DEL 15 GENNAIO 2004

1 - APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE E L'AMMONIZIONE CON DIFFIDA AL CALCIATORE ALMEYDA MATIAS JESUS (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 193 dell'8.1.2003)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 193 dell'8 gennaio 2004, riduceva la sanzione inflitta al calciatore Almeyda Matias Jesus, dal Giudice Sportivo, in data 23.12.2003, eliminando l'ammenda di 5.000 euro e confermava la squalifica per tre giornate di gara e l'ammonezione con diffida.

Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F., l'odierna ricorrente, evidenziando: 1) "l'omessa motivazione... relativamente alla corresponsabilità di un avversario (Bernardo Corradi) dell'Almeyda, nell'episodio oggetto del giudizio e 2) la mancanza di specificazione "della giurisprudenza della Commissione Disciplinare", impiegata nella quantificazione della sanzione e richiedendo la diminuzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica "ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia".

L'appello è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.

Preliminarmente, va osservata che, nel caso in questione, l'Almeyda è stato, effettivamente, condizionato, nella sua proporzionata reazione, dal comportamento del predetto avversario, che, del resto, risulta essere stato ammonito per comportamento non regolamentare, posto in essere nei suoi confronti.

Di questo comportamento dell'avversario e dei suoi effetti sulla reazione dell'Almeyda, non può non tenersi conto nella determinazione della sanzione.

A seguito di ciò, l'Almeyda si avvicinava minacciosamente all'avversario e lo spingeva con le due mani al petto, cagionando, così, il provvedimento di espulsione da parte del direttore di gara.

A questo punto, alla notifica orale dell'espulsione e prima che gli fosse mostrato il cartellino rosso, l'Almeyda si impossessava del predetto cartellino, dalle mani del direttore di gara e lo nascondeva dietro alla sua schiena.

Il direttore di gara, rientrato in possesso del cartellino, provvedeva a mostrarlo all'Almeyda e questi prima di lasciare il campo, cercava di aggredire il Corradi, in ciò impedito dai suoi compagni di squadra.

L'Almeyda ha, quindi, tenuto un comportamento scorretto, nei confronti dell'avversario (e per questo è stato espulso) e ha, dopo l'espulsione, insistito nella sua volontà di aggressione contro il predetto.

La Commissione Disciplinare ritiene "di particolare gravità" quanto posto in essere, dal calciatore, nei confronti del direttore di gara, con "la sottrazione del cartellino rosso di espulsione" e lo definisce "non attribuibile a una, deprecabile, ma comprensibile, momentanea perdita di controllo".

La Commissione non condivide questa osservazione.

È fuori questione che sottrarre il cartellino rosso al direttore di gara, è un fatto da stigmatizzare oggettivamente, il modo inequivoco e da definire grave, soprattutto, sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico e della possibilità che, conseguentemente, da esso, potevano derivare incidenti tra il pubblico presente allo stadio.

Ma, ai fini disciplinari che, qui, interessano, si deve avere, anche riguardo all'aspetto soggettivo del comportamento posto in essere dal calciatore.

La Commissione ritiene che, sotto questo profilo, l'Almeyda non abbia avuto intenzione di mancare di rispetto e di essere irrispettoso, nei confronti del direttore di gara, ma che, piuttosto, abbia agito spinto proprio da "quella deprecabile, ma comprensibile, momentanea perdita di controllo", esclusa, senza adeguata motivazione, dalla Commissione Disciplinare, dovuta al disappunto di essere stato espulso, in una gara che si stava svolgendo contro una squadra dove aveva militato per alcune stagioni e che gli stava, quindi, particolarmente a cuore.

Valutati questi elementi e tenuto conto che l'Almeyda ha, come osservato dalla Commissione Disciplinare, lealmente, riconosciuto di avere perso il controllo e si è scusato, la sanzione della squalifica può essere, di conseguenza, ridotta di una giornata di gara.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano di Milano, riduce la sanzione della squalifica a n. 2 giornate. Conferma nel resto. Ordina restituirsi la relativa tassa.

